

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 555/AV5 DEL 03/05/2017**

**Oggetto: Stipula convenzione “Alternanza Scuola-Lavoro” tra l’Istituto Trasporti e Logistica Antonio Locatelli di Grottammare (AP) e l’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l’attestazione del Dirigente dell’UOC Attività Economiche e Finanziarie

**- DETERMINA -**

1. di accogliere, per le motivazioni espone in premessa, la richiesta di stipula convenzione “Alternanza Scuola-Lavoro” per un’esperienza di formazione professionale - culturale rivolta agli studenti dell’Istituto Trasporti e Logistica Antonio Locatelli con sede a Grottammare (AP), via Parini 69/73 P.IVA 0200480446 presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale di esso, redatto dall’Istituto in parola ;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l’Istituto di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà validità fino all’espletamento dell’esperienza definita dal percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e comunque non oltre quattro anni, la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

**IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5  
Avv. Giulietta Capocasa**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. FORMAZIONE**

❑ **Normativa di riferimento:**

- art. 18 comma 1 lettera d della legge 24.06.1997, n. 196;
- art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009;
- Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

❑ **Motivazione:**

Vista la richiesta, nota e-mail del 07/03/2017, dell'Istituto Trasporti e Logistica Antonio Locatelli con sede a Grottammare (AP), via Parini 69/73 P.IVA 0200480446 per lo svolgimento di un'esperienza di formazione professionale - culturale presso l'Area Vasta n. 5 da parte degli studenti iscritti al suddetto Istituto;

Considerato che:

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1°, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Le finalità degli stages in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto l'allegato schema di convenzione "Alternanza Scuola-Lavoro" tra l'Istituto di Trasporti e Logistica Antonio Locatelli con sede a Grottammare (AP), via Parini 69/73 P.IVA 0200480446 e l'Area Vasta n. 5 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

- 1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi
  - Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage
- 2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di un'esperienza di formazione professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di esperienza di formazione professionale - culturale da parte degli studenti dell'Istituto Trasporti e Logistica Antonio Locatelli con sede a Grottammare (AP), via Parini 69/73 P.IVA 0200480446;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con l'Istituto in parola,

per quanto sopra esposto e motivato,

#### SI PROPONE:

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula convenzione "Alternanza Scuola-Lavoro" per un'esperienza di formazione professionale - culturale rivolta agli studenti dell'Istituto Trasporti e Logistica Antonio Locatelli con sede a Grottammare (AP), via Parini 69/73 P.IVA 0200480446 presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale di esso, redatto dall'Istituto in parola ;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Istituto di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà validità fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e comunque non oltre quattro anni, la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima

tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.;

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott. Claudio Sorgi)

Visto:

**Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.**  
**Attività Economiche e Finanziarie**  
**(Dott. Cesare Milani)**

**- ALLEGATI -**  
**N.1**

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**CONVENZIONE**  
**Alternanza Scuola - Lavoro a.s. 2015//2016**

(Art.4 Legge 53 del 28/03/2003 – D.Lgs. 77/2005 - Art. 18 Legge 196 del 24/06/1997 – Artt. 4 e 5  
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

**Art. 1** La presente Convenzione, regola i rapporti

**TRA**

L'Istituto Trasporti e Logistica Antonio Locatelli con sede a Grottammare (AP), via Parini 69/73 P.IVA 0200480446 d'ora in poi denominata "Istituzione Scolastica", rappresentata legalmente dalla Prof.ssa Cristiana Scacco nata a Brescia (BS) il 07/07/1975

**E**

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, con sede legale in Via Oberdan 2, 60122 Ancona, codice fiscale/Partita Iva 02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5, Avv. Giulietta Capocasa, nata a Montepandone il 14.12.1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa

**PREMESSO CHE**

- Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Ai sensi di legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- L'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5, qui di seguito indicata anche come il "Soggetto Ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti sotto elencati in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto Locatelli, di seguito indicato anche come "Istituzione Scolastica" da effettuarsi dal lunedì al venerdì per 2 ore al giorno secondo il prospetto sotto riportato:

N.	Cognome Nome	Classe	Dal	al
1.	ROSSETTO GIANLUCA	3 ALS	10/04/2017	31/05/2017

**Art. 2**

- a) Il rapporto che l'Azienda/Ente intrattiene con gli alunni in formazione, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d della Legge 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
- b) L'esperienza di formazione professionale-culturale ha lo scopo essenziale di assicurare l'applicazione pratica dell'insegnamento dato a scuola senza che il datore di lavoro possa trarre alcun profitto dalla presenza nell'impresa dell'alunno.

**Art. 3**

- a) Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- b) Il programma dell'esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile dell'Azienda/Ente in accordo con il Dirigente Scolastico o con il suo delegato.
- c) La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

**Art. 4**

Gli studenti partecipanti al progetto di Alternanza scuola-lavoro resteranno alunni dell'Istituto durante tutta la durata dell'esperienza formativa. Gli studenti sono stati informati in merito alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art. 5**

Durante l'attività formativa, gli alunni saranno sottoposti alla disciplina dell'Azienda/Ente, specialmente per quanto concerne l'orario di lavoro, le norme di sicurezza, di prevenzione, di igiene e di salute, che devono essere conformi alla legislazione in vigore (D.Lgs. 81/2008 e successive Modificazioni).

**Art. 6**

L'Istituto nominerà un insegnante Tutor in qualità di responsabile didattico e organizzativo con l'incarico anche di monitorare il periodo di alternanza scuola-lavoro effettuando periodici controlli a seconda delle esigenze dell'Azienda/Ente e dell'alunno.

Il responsabile dell'Azienda/Ente individuerà a sua volta un Tutor aziendale, referente organizzativo dell'attività formativa degli alunni.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare con il tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 7**

- a) L'Istituzione Scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso

compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

- b) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli strumenti impegnati nelle attività di alternanza;
  - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
  - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 8

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a:

- a) garantire al/ai beneficiario/i del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e la stesura della relazione finale;
- d) a garantire di aver assolto gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 ed agli obblighi ad essa collegati (valutazione dei rischi-utilizzo attrezzature e prodotti rispondenti alla normativa vigente, ecc.)

Eventuali variazioni dell'orario di tirocinio stabilito saranno preventivamente comunicate dall'Azienda/Ente all'Istituto scolastico e alla famiglia del tirocinante.

Qualora gli studenti avessero occasionalmente necessità di anticipare l'uscita dai locali della struttura ospitante, prima dell'orario previsto, dovranno essere prelevati, se minorenni, da uno dei genitori, che se impossibilitati, dovranno autorizzarne l'uscita.

#### Art. 9

Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro usufruiscono delle seguenti assicurazioni:

- UNIPOL Assicurazioni, polizza Responsabilità Civile rischi Diversi n. 81671124, polizza Infortuni n. 81671188;
- Polizza Inail stipulata dalla Scuola.

A tal proposito eventuali infortuni occorsi durante il periodo di stage dovranno essere comunicati tempestivamente dall'Azienda all'Istituto Locatelli per i provvedimenti di competenza.

Agli alunni sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato dall'Azienda/Ente.

#### Art. 10

- a) La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
- b) E' in ogni caso riconosciuta la facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Il tutoraggio sugli alunni sarà effettuato dal Prof. PASQUALINI CHRISTIAN

In caso di proseguimento dell'esperienza in oggetto, si rende necessaria una nuova comunicazione.

Letto approvato e sottoscritto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

*Avv. Giulietta Capocasa*  
Il Direttore SUR MARCHE Area Vasta 5

*Prof.ssa Cristiana Scacco*  
Legale Rappresentante Fondazione A. Locatelli

ALBO PRETORIO